

COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata



**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**
(art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COD. DOCUMENTO	REV.	DATA	REDATTO DA	APPROVATO DA
A.006.ZON.01	01	20/11/2006	Dott. Alfredo Orlandi Ing. Alberto Marchionni	Comune di Appignano

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Allegato 02
		Pag. 2

INDICE

PREMESSA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Elementi costitutivi della classificazione acustica

1.2 Quadro normativo di riferimento

1.3 Zone Omogenee – Unità Territoriali Omogenee (UTO)

1.3.1 Valori limite di zona

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore di zona

1.4 Zone ed attività particolari

1.4.1 Aree interessate da traffico veicolare

1.4.2 Attività temporanee

1.4.3 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

1.4.4 Attività produttive esistenti ubicate in zona agricola ed impianti tecnologici diversi

1.5 Confine tra zone con diversa classe acustica

1.6 Aree con sovrapposte fasce di pertinenza di infrastrutture varie

1.7 Zone con livelli acustici superiori ai limiti

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

2.1 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

2.2 Piani urbanistici attuativi

CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 Zone di potenziale conflitto

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Allegato 02
		Pag. 3

CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A)

4.1 Piano di risanamento acustico – Formazione e contenuti

4.2 Aree soggette a piano di risanamento acustico

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica

5.2 Strumenti di verifica dei livelli di rumore

5.3 Norme di salvaguardia

5.4 Modalità di controllo

5.5 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

5.6 Disposizioni finali

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 4

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Appignano ha provveduto alla suddivisione di tutto il territorio comunale secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG, PUT), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e LR 14 novembre 2001 n.28: "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" - approvazione del documento tecnico "Criteri e Linee Guida di cui: all'art.5, comma 1 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) , all'art.12, comma 1, all'art.20 comma 2 della LR n.28/2001" e si articola nei seguenti capi:

- **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**
contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- **CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE**
Contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- **CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO**
Contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- **CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**
contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- **CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:**
contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 5

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Illustrativa
- Elaborato 2 – Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato 3 – Regolamento Comunale per Attività Temporanee
- Elaborato 4 – Regolamento Acustico Per gli Ambienti Abitativi
- Elaborato 5 – Cartografia – Tav. 1/a – 1/b – 2 (scala 1:5000 e 1:10000)

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

L 447/95 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;

DM 11/12/1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;

DPCM 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

DPCM 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

DM 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

DPR 18/11/1998 n. 459 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

Il DPR n. 304/01 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. n. 447/95

LR n. 28/01 - Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche

DM 29/11/2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

DGR n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 “Legge quadro sull'inquinamento acustico e LR 14 novembre 2001 n.28: “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche” - approvazione del documento tecnico “Criteri e Linee Guida di cui: all'art.5, comma 1 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art.12, comma 1, all'art.20 comma 2 della LR n.28/2001”

DPR 142/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. n. 447/95.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 6

1.3 ZONE OMOGENEE – UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE (UTO)

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, e dell'art. 2 della LR 14/11/2001 n. 28 il Comune di Appignano ha provveduto alla suddivisione del territorio, sia urbanizzato sia quello in cui le trasformazioni urbanistiche non sono ancora state attuate, in zone omogenee consistenti nelle sei classi acustiche previste dal DPCM 14.11.1997 che di seguito vengono riportate.

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classe acustiche sono quelli indicati

dalla Delibera della Giunta Regionale Regionale n. 896/2003.

Tabella I.1.1

<p>CLASSE I - Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p>CLASSE III - Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV - Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V - Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Gli elaborati cartografici di zonizzazione individuano le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dal paragrafo 1.7 “gli elaborati e la documentazione” dell'allegato A alla DGR n. 896/2003.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore e, per quanto applicabile, al Piano Regolatore Generale.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 7

1.3.1 Valori limite di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il DPCM 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00). Le definizioni di tali valori, che sono di seguito riportate, sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. I.1.2);
- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. I.1.3);
- **valori limite differenziali di immissione:** la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi (Tab. I.1.4)
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. I.1.5);
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. I.1.6).

Tabella I.1.2: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

(il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Nota: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 8

Tabella I.1.3: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

(il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Nota: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Tabella I.1.4: Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB(A)

(la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi)

	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Differenza in dB(A)	5	3

Note: Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
- nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 9

Tabella I.1.5: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A)

(il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente)

Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
se riferiti ad un'ora	I valori della tabella I.1.3 aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella I.1.3 aumentati di 5 dB(A)
se relativi ai tempi di riferimento	I valori di cui alla tabella I.1.3	I valori di cui alla tabella I.1.3

Tabella I.1.6: Valori di qualità – Leq in dB(A)

(è il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla legge quadro 447/95)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 10

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore di zona

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto:

1) dei limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza;

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) dei limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo "Zone ed Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 11

1.4 Zone ed Attività Particolari

1.4.1 Aree interessate da traffico veicolare

Nella carta di classificazione acustica del territorio comunale sono inoltre riportate le aree cuscinetto - fasce di pertinenza acustica - immediatamente adiacenti alle principali infrastrutture viarie esistenti ed assimilabili in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/04.

In relazione alla classificazione dei tipi delle strade di cui all'articolo 2 del D.Lgs 285/1992 del Nuovo codice della strada, sono indicate, nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. suddetto, le fasce di pertinenza acustica ed i valori limite assoluti di immissione distinti fra scuole, ospedali case di cura e di riposo ed altri ricettori.

Nello specifico:

1. per i tratti extraurbani della SP 57 (Iesina) e delle SP 24 (Cimarella), SP 128 (Treiese), tutti di tipo Cb, è prevista, per ogni lato a partire dall'argine di ciascuna corsia di marcia, due distinte fasce consecutive:
 - la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m, denominata fascia A;
 - la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 50 m, denominata fascia B;
2. per i tratti urbani della SP 57 (Iesina) e delle SP 24 (Cimarella), SP 128 (Treiese), tutti di tipo Db, è prevista, per ogni lato a partire dall'argine di ciascuna corsia di marcia, un'unica fascia della larghezza di 100m;
3. per tutte le altre strade locali, di tipo F, comprese quelle comunali, nonché per quelle urbane di quartiere, di tipo E, è prevista, per ogni lato a partire dall'argine di ciascuna corsia di marcia, un'unica fascia della larghezza di 30m al cui interno si applicano i valori limite assoluti di immissione della zona cui detta fascia appartiene, conseguenti alla classificazione acustica.

Alle Società ed Enti gestori delle infrastrutture pubbliche di trasporto, inclusi la Provincia di Macerata e la Regione Marche, è fatto obbligo:

- a) individuare, insieme al comune di Appignano, le aree del proprio territorio in cui, per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse, si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti per le fasce suddette, nonché determinare il contributo specifico al superamento dei limiti medesimi;
- b) presentare, in conseguenza di quanto sopra, al comune di Appignano un piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto secondo le modalità, i tempi, le priorità, gli obiettivi, gli oneri e le modalità di risanamento stabiliti nel DM 29/11/00 del Ministero dell'Ambiente;
- c) individuare ed adottare opere di mitigazione sulle sorgenti, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, assicurando priorità di intervento alle scuole, agli ospedali, alle case di cura ed alle case di riposo ubicate

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Allegato 02
		Pag. 12

all'interno delle fasce di pertinenza ed agli altri ricettori ubicati nella fascia A, più vicina all'infrastruttura.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 13

Ove il rispetto dei valori anzidetti e, al di fuori delle fasce di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di interventi diretti sui ricettori, essi dovranno essere effettuati direttamente sui ricettori medesimi assicurando il rispetto dei seguenti limiti indicati nell'articolo 6 del D.P.R. n.142/04 e cioè:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Detti valori debbono essere misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con microfono posto ad altezza di 1,5 m dal pavimento.

Diversamente, nonostante gli interventi diretti, ove per ospedali, case di cura, case di riposo e scuole non sia possibile il rispetto dei limiti anzidetti, si valuterà la possibilità di una loro delocalizzazione a cura ed a spese delle Società ed Enti gestori interessati o di una loro diversa destinazione.

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica, incluse quelle relative alle strade di tipo E ed F, gli interventi di risanamento, ove necessari, costituiranno oggetto del Piano di risanamento acustico comunale.

Sono comunque a carico dei richiedenti dei titoli edilizi abilitativi di cui al D.P.R. 380/01, gli interventi per il rispetto dei valori limite assoluti di cui al precedente comma 2, ove la richiesta sia stata presentata dopo il 15/06/2004, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/04, interessi aree inedificate comprese nello strumento urbanistico vigente e ricada all'interno delle fasce di pertinenza delle strade di cui al precedente comma 3.

Analogamente, in caso di infrastrutture indicate nelle lettere c), d), e) ed h), comma 1, l'articolo 1 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142, gli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. suddetto, sono a carico del titolare del titolo edilizio abilitativo, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia delle aree territoriali edificabili di cui alla lettera l), comma 1, articolo 1 del D.P.R. medesimo, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti immissione ad un'altezza di quattro metri dal piano di campagna.

Nelle aree di nuova urbanizzazione è vietata, nelle fasce di pertinenza, l'ubicazione delle attività da porre in classe I, così come il cambio di destinazione d'uso di edifici e lo svolgimento di attività incompatibili con la medesima classe I.

All'esterno delle fasce di pertinenza, il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre, insieme alle altre sorgenti, alla determinazione del livello sonoro ambientale ed alla relativa classificazione acustica del territorio comunale.

Per sorgenti sonore di altra natura, non riconducibili alle infrastrutture stradali, poste all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dalla classificazione acustica.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Allegato 02
		Pag. 14

1.4.2 Attività temporanee

Le modalità connesse al rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della Legge 447/95, allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi sono indicate nell'apposito Regolamento Comunale, redatto secondo quanto indicato nel paragrafo 6.3 della DGR n. 896 del 24/06/2003.

1.4.3 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del D.M. 11/12/96 reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale si applica agli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del D.M. suddetto) e ciò quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n. 447.

Fermo restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera d), e dall'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio del titolo edilizio abilitativo e/o autorizzativo all'esercizio.

L'art. 4 dello stesso D.M. indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.4.4 Attività produttive esistenti ubicate in zona agricola ed impianti tecnologici diversi

Le singole attività produttive esistenti, comprese quelle di allevamento zootecnico e di trasformazione agricola, ubicate nelle zone omogenee di tipo E del D.M. 1444 del 2 aprile

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 15

1968, in esercizio ed in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e/o autorizzativo all'esercizio stesso, debbono rispettare in ogni caso i limiti previsti dalla classe IV.

1.5 Confine tra zone con diversa classe acustica

La carta di classificazione acustica individua, per quanto possibile, una zonizzazione per Ambiti Territoriali Omogenei (U.T.O.), definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche, si prospettino le tre seguenti possibili situazioni:

a) *Confini compatibili*

I confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dB(A), in cui non risulta, allo stato attuale, una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i valori limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità è mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) *Confini di potenziale conflitto*

Confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dB(A), dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona) dove sia possibile interporre fra le suddette unità opportune fasce di transizione di ampiezza sufficiente a garantire un adeguato decadimento acustico, a meno che non siano separate da discontinuità naturali (argini, crinali, ecc.) o artificiali, che riducano la propagazione del rumore.

Ove ciò sia possibile e permanendo la situazione di compatibilità acustica di fatto, non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici per verificare che, eventuali modifiche alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore, non provochi il superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c).

c) *Confini incompatibili*

Confini tra zone omogenee in cui risulta, allo stato attuale, il non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona) e/o ove non sia stato possibile interporre opportune fasce di transizione di ampiezza sufficiente a garantire un adeguato decadimento acustico ed in assenza di discontinuità naturali (argini, crinali, ecc.) o artificiali che riducano la propagazione del rumore.

La situazione di incompatibilità deve essere superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (Piano di risanamento acustico).

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 16

La verifica di situazioni di compatibilità o incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree dovrà essere oggetto di apposite misurazioni strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili, mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

1.6 Aree con sovrapposte fasce di pertinenza di infrastrutture varie

Nelle aree ove più fasce di pertinenza acustica relative alle singole infrastrutture vengano a sovrapporsi, il valore limite di immissione da prendere in considerazione è il maggiore fra quelli indicati per le diverse infrastrutture.

Nelle aree suddette l'attività di risanamento è svolta dai soggetti interessati secondo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 4 del DM 29/11/00 del Ministero dell'Ambiente.

1.7 Zone con livelli acustici superiori ai limiti

Zone omogenee in cui le misure evidenziano il non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del Piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 17

CAPO II

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

2.1 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Al fine di prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente è fatto obbligo:

- a) sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della L.R. n. 28/01, a classificazione acustica le destinazioni d'uso di aree o di varianti di nuovi strumenti urbanistici e di loro revisioni o varianti;
- b) produrre ed allegare alla domanda di Piano urbanistico attuativo di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R.34/92, una **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** con i contenuti minimi di cui al successivo punto 2.2, nonché garantire il rispetto dei valori limite di immissione della zona territoriale di appartenenza, delle prescrizioni e degli obiettivi progettuali indicate nel comma 2 del successivo punto 2.2.
- c) produrre ed allegare una **Relazione Previsionale di Impatto Acustico**, da predisporre in conformità a quanto indicato nel punto 5.3 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03:
 - nell'ambito delle procedure di Valutazione di impatto nazionale o regionale ai sensi della L.R. n. 7/04 di opere o progetti cui a tale valutazione debbono essere sottoposti;
 - nel rilascio del permesso a costruire o di denuncia di inizio attività concernenti la realizzazione di nuovi impianti e di infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, a centri commerciali ed a grandi strutture di vendita;
 - nel rilascio di provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli medesimi immobili ed infrastrutture di cui al precedente punto 2, lettera c), nonché di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 - nella realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Per le opere anzidette, la **Relazione Previsionale di Impatto Acustico**, può non essere richiesta, ove non vi sia l'obbligo della Valutazione di impatto ambientale.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 18

Qualora la **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dal DM 14/11/97, in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la Relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio è soggetta anche al rilascio di uno specifico **Nulla osta** da parte dell'Ufficio competente per l'ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, per la verifica della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

d) produrre ed allegare, alla domanda del rilascio del permesso costruire o di denuncia di inizio attività, **la Relazione di valutazione del clima acustico**, da predisporre in conformità a quanto indicato nel punto 5.4 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punto 4., con particolare riguardo a quelli ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie di cui alle lettere b) e f) del suddetto punto 4.;

e) ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97, produrre ed allegare la documentazione prevista nell'apposito Regolamento comunale per riduzione dell'esposizione umana al rumore negli ambienti abitativi cui si rinvia e nel rispetto delle disposizioni ivi dettate, in particolare:

- alla domanda di rilascio del permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività, di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, il **Certificato acustico di progetto**;
- alla domanda di agibilità delle opere suddette di cui all'articolo 24 del DPR 380/01, il **Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici**;

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico devono consentire:

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Allegato 02
		Pag. 19

- per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 20

- per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate di cui al precedente punto 2, lettera c), ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade e della ferrovia.

La mancata presentazione della **Certificazione acustica**, della **Relazione previsionale di impatto acustico** e della **Relazione di valutazione del clima acustico**, sottoscritte da tecnico competente in acustica ambientale, costituisce condizione di improcedibilità per il rilascio del permesso a costruire e del certificato di agibilità e/o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o per la notifica all'interessato dell'ordine motivato di non procedere all'intervento, in caso di denuncia di inizio di attività.

Ove nell'ambito di permessi, autorizzazioni e licenze, comunque di atti abilitativi, si rendano necessari adottare accorgimenti tecnici per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità di cui alla Tabella D del DPR 14/11/1997, negli atti suddetti, tali valori debbono inseriti quale atto d'obbligo.

Si fa presente, tuttavia, che per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, in sostituzione della **Relazione previsionale di impatto acustico** e della **Relazione di valutazione del clima acustico**, è sufficiente produrre da parte del titolare dell'attività, una dichiarazione resa ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 attestante tale condizione.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle attività delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i cambi di destinazione d'uso di edifici, anche senza opere, devono comunque perseguire il mantenimento della compatibilità acustica rispettando i limiti di zona, nonché il miglioramento del clima acustico in caso di situazione di criticità esistente.

2.2 Piani urbanistici attuativi

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

1. una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
2. il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica _entro il perimetro dell'area di Piano,
3. il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 21

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla DGR 896/2003.

In sede di presentazione dei Piani urbanistici attuativi dovrà essere allegata una **Relazione previsionale di impatto acustico**, redatta da un tecnico competente, contenente, almeno:

1. la conformità alle prescrizioni di cui al comma 1 del precedente punto 2.2;
2. l'eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di Piano attuativo a seconda delle destinazioni d'uso;
3. l'indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - le tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.);
 - la densità di popolazione (abitanti/ha);
 - la densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona);
 - la densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona);

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Allegato 02
		Pag. 22

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 23

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani urbanistici attuativi dovrà seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica, ove necessaria.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 24

CAPO III

ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 Zone di potenziale conflitto

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini fra zone incompatibili di cui punto 1.5, lettera b) del Capo I.

Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II.

In particolare, per le opere soggette a **Documentazione di impatto acustico** o **Valutazione del clima acustico** che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di agibilità o di autorizzazione all'esercizio, una **Relazione di collaudo acustico** redatta ed asseverata da un tecnico competente.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 25

CAPO IV

ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A)

4.1 Piano di risanamento acustico – Formazione e contenuti

IL P.D.R.A. dovrà essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano urbano del traffico.

Il P.D.R.A. dovrà recepire il contenuto dei Piani di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29/11/00.

Il P.D.R.A. dovrà recepire, anche, il contenuto dei Piani di risanamento delle imprese di cui all'articolo 11 della L.R. n. 28/01.

Il P.D.R.A. dovrà contenere (articolo 7 L. n. 447/95):

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Alla formazione si provvederà in conformità ai criteri indicati nel Capitolo 3 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03 ed all'approvazione si applicherà il procedimento di cui all'articolo 4 della L.R. n. 28/01.

4.2 Aree soggette a piano di risanamento acustico

Il P.D.R.A. è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a P.D.R.A. la documentazione da predisporre dovrà contenere:

1. una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
2. elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
3. l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
4. eventuali norme di salvaguardia;

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 26

5. individuazione cartografica.

L'elaborazione del Piano di risanamento acustico potrà comportare l'effettuazione di ulteriori verifiche e monitoraggi inerenti aree od insediamenti su cui la classificazione evidenzia "conflitti potenziali", ai fini di verificare l'effettiva presenza del conflitto ipotizzato. Qualora tali verifiche e monitoraggi configurino la presenza dei conflitti ipotizzati il P.D.R.A indicherà le opere o gli accorgimenti idonei a perseguire la compatibilità acustica delle zone indagate.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 27

CAPO V

INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 Durata e aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

La classificazione acustica del territorio comunale ha validità fino alla sua revisione ed aggiornamento secondo le modalità indicate nei comma seguenti.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

1. all'atto di adozione di varianti specifiche o generali di P.R.G.;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani urbanistici attuativi contenenti una proposta di modifica della classificazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 Strumenti di verifica dei livelli di rumore

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

5.3 Norme di salvaguardia

Nelle more della formazione, approvazione e attuazione dei P.D.R.A. sono considerati compatibili con la classificazione acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al precedente punto 1.3.

5.4 Modalità di controllo

Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai competenti Servizi comunali e dalla Polizia municipale, avvalendosi, se necessario, del supporto del Dipartimento provinciale di Macerata dell'ARPAM o di tecnico competente.

Quanto agli oneri concernenti le attività di controllo e di vigilanza, si applicano le disposizioni di cui al comma 4., articolo 43, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 28

5.5 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 delle presenti Norme tecniche di attuazione, è punito con la sanzione amministrativa di cui del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.

La violazione delle disposizioni documentali dettate nel Capo II è punita con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14.

In particolare, nel caso di messa in esercizio di impianti ed attività senza che sia stata presentata la documentazione nei casi previsti al Capo II, ad esclusione di quella prevista nella lettera e), comma 1, del punto 2.1, verrà emesso apposito atto ingiuntivo con l'obbligo a provvedere.

In caso di mancato rispetto dei tempi e dei modi indicati nell'ordinanza, l'attività può essere sospesa o l'impianto fermato in via provvisoria o a tempo determinato ed al responsabile può essere comminata la sanzione amministrativa di cui al precedente punto 2.

Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle presenti norme tecniche, dalle disposizioni della L.R. n. 28/2001 e della L. n. 447/1995 o di leggi specifiche, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti.

Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.

I provvedimenti sopra descritti, saranno emessi sulla base di accertamenti degli Uffici comunali con le modalità indicate nel punto 5.4.

Qualora la messa in esercizio di opere in zone di potenziale conflitto sia avvenuta senza la **Relazione di collaudo acustico**, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva effettuazione delle opere di mitigazione indicate negli elaborati relativi alla **Documentazione di impatto acustico** o di **Valutazione del clima acustico** di cui al precedente punto 3.1 del Capo III.

5.6 Disposizioni finali

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti NTA, le imprese e le attività, ove vengano superati i limiti fissati dalla classificazione caustica, possono presentare il **Piano di risanamento volontario** di cui all'articolo 11 della LR n. 28/01, predisposto in conformità ai criteri per la sua redazione e valutazione indicati al punto 4.3 del capitolo 4 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03.

Il tempo di adeguamento non può superare un periodo di trenta mesi dalla data della sua presentazione.

Le imprese e le attività che, invece, non presentano il Piano suddetto, debbono provvedere all'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione **entro sei mesi dalla sua approvazione**.

COMUNE DI APPIGNANO Piazza Umberto I, 17 62010 Appignano (MC)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Allegato 02
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Pag. 29

Qualora in caso di verifiche o di controversie, venga accertato il superamento dei limiti ammessi, le stesse saranno assoggettate alle sanzioni previste dalla L. n. 447/95 e dalla L.R. n. 28/01.

Le presenti NTA entrano in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di adozione della delibera consiliare di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Restano escluse le NTA contenute nel Capo IV e Capo V, punti 5.1e 5.6, che entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale; nonché le disposizioni previste ai punti 2.2 e 2.3 del Capo II, per gli strumenti urbanistici attuativi adottati prima dell'entrata in vigore della classificazione acustica del territorio comunale.

Da tale data sono abrogate le disposizioni regolamentari disciplinanti la medesima materia o in contrasto con la stessa.